



COMUNE DI BASCIANO

Provincia di Teramo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 29/01/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventinove, del mese di Gennaio alle ore 17:06, in videoconferenza da remoto tramite applicativo Whatsapp, per quanto stabilito dalla propria Deliberazione n. 49 del 20.04.2022, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	FRATTAROLI ALESSANDRO	SI
VICE SINDACO	DI FILIPPO ERCOLE	--
ASSESSORE	VALENTE RICCARDO	SI

Presenti n° 2 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Generale Dott. BERARDINELLI ANDREA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO, nella sua qualità di Presidente, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla trattazione dell'argomento all'oggetto, prendendo atto dei pareri di regolarità espressi dai Responsabili interessati sulla proposta di seguito trascritta, che viene quindi messa ai voti ed approvata all'unanimità dei presenti.

Tutti i componenti ed il Segretario Comunale sono collegati in videoconferenza.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;*

- il **comma 837** a mente del quale “... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'[articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997](#), il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'[articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285](#) ...”;*

- il **comma 838** a mente del quale “... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del [decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507](#), il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai [commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#)”;*

Considerati altresì,

1. l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 che dispone che “... *Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ...”;*

2. il vigente «T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (D.Lgs. 267/2000) che conferma, all'art. 149, che “... *La legge assicura (...) agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente.» e precisa, all'art. 42, Il comma, che rientra nella competenza del consiglio comunale l'adozione di atti in materia regolamentare (lett. A) e di atti concernenti l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote (lett. F) ...”;*

3. l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale “... *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle*

entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ... ”;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 21.12.2024, avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER L’APPLICAZIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA : MODIFICA”;

Richiamato in particolare l’articolo 31 “Termini per il versamento del canone” il quale al punto 3 stabilisce: *”Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione o presentazione della dichiarazione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno”;*

Ravvisata la necessità di differire la scadenza del termine per il versamento annuale del Canone Unico Patrimoniale (CUP) anno 2025, fissandola al 30 giugno 2025, al fine di consentire lo svolgimento delle fasi conclusive del trasferimento della banca dati all’affidatario del servizio di supporto alla gestione dei tributi comunali, l’elaborazione e la postalizzazione degli avvisi PAgoPA;

Acquisiti sulla proposta di Deliberazione i prescritti pareri in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, del D. Lgs.18/08/2000, n. 267;

Visto l’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Viste le circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 13/E del 19 gennaio 2000 e n. 1 dell’8 febbraio 2002;

Visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione occupazione spazi ed aree pubbliche e/o esposizione pubblicitaria;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale.

Con votazione favorevole, unanime e legalmente espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto e quale motivazione ai sensi dell’art 3 della Legge 241/1990;

2. Per le ragioni in narrativa esposte e in questa sede integralmente richiamate, di differire, per l’anno 2025, il termine di pagamento del canone unico patrimoniale (occupazioni ed esposizioni pubblicitarie permanenti) dal 31 gennaio 2025 al 30 giugno 2025;

3. Di garantire adeguata diffusione al presente provvedimento;

Infine la Giunta stante l’urgenza di provvedere in merito,

con separata, favorevole ed unanime votazione, espressa nei modi di legge.

DELIBERA

di conferire alla presente deliberazione l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

PARERE DELLA PROPOSTA N. 54 DI GIUNTA COMUNALE DEL 29/01/2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE - DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO PER L'ANNO 2025

REGOLARITA' TECNICA (art.49 del T.U., comma 1^. Approvato con D.Lgs. n. 267/2000)

In ordine alla regolarità Tecnica si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 29/01/2025.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere **FAVOREVOLE**

Basciano, lì 29/01/2025.

IL RESPONSABILE : Dott. VIVIANI MARCO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente

Dott. FRATTAROLI ALESSANDRO

Il Segretario Generale

Dott. BERARDINELLI ANDREA

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione

Viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale il giorno 12/02/2025
per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1^, del T.U. n. 267/2000)

Verrà comunicata, in elenco, ai Capigruppo consiliari (art. 125 del T.U. 267/2000).

Basciano, lì 12/02/2025

Il Segretario Generale

Dott. BERARDINELLI ANDREA

E S E C U T I V I T A'

La presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il giorno 29/01/2025,
in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c 4, D.Lgs. 267/2000)

Il Segretario Generale

Dott. BERARDINELLI ANDREA
